

REGOLAMENTO

Regolamento concernente le norme sul procedimento relativo alle domande per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture di vendita.

ART. 1

L'apertura, l'ampliamento delle superfici di vendita, l'estensione merceologica ed il trasferimento di sede di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da richiedere tramite presentazione del vigente modello "COM 2", approvato dalla conferenza unificata stato-città-regioni ed autonomie locali, ai sensi dell'art.10, comma 5 del D.Lgs 31 Marzo 1998 n.114, messo a disposizione dall'ufficio commercio e reperibile presso i siti internet: www.minindustria.it, e www.unioncamere.it.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione di domanda. La domanda non presentata tramite modulistica "COM 2" non è procedibile.

ART. 2

La domanda può essere inoltrata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata direttamente al Comune. Per entrambe le modalità di presentazione fa fede la data di arrivo al Comune.

ART. 3

L'amministrazione, a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, in sintonia con quanto disposto dal comma 2 dell'art.8 della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e con le modalità di cui all'art.3 del D.P.R. 26 Aprile 1992 n.300. La comunicazione contiene:

- a) L'amministrazione competente;
- b) L'oggetto del procedimento promosso;
- c) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

ART. 4

Il responsabile del procedimento verifica la regolarità, completezza e correttezza formale della domanda e cioè dell'indicazione, completezza e leggibilità di tutti gli elementi, dati, dichiarazioni, allegati richiesti conformemente a quanto disposto dal comma 2, art.8, D.Lgs 31 Marzo 1998 n.114, dell'art.13 comma 2, Legge Regionale 24/99 e dal presente regolamento.

ART. 5

Qualora la domanda sia formalmente regolare e completa il responsabile del procedimento provvede ad attivare le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese e dei dati indicati mediante richiesta ai competenti organi per gli accertamenti.

ART. 6

Ove la domanda non risulti regolare e completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità e/o

incompletezza. In questo caso il termine per la formazione del silenzio – assenso, di cui all'art.8 del presente regolamento decorre dal ricevimento della domanda regolare.

ART. 7

Il responsabile del procedimento provvede a richiedere all'interessato gli eventuali elementi integrativi e di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che questa non possa acquisire autonomamente.

In tal caso il termine per la formazione del silenzio – assenso riprende a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi e di giudizio.

Nell'ipotesi di ulteriori successive richieste di elementi integrativi e di giudizio non si verifica interruzione del termine.

ART. 8

Il termine entro il quale la domanda è accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego è stabilito in giorni novanta, a decorrere dalla data di arrivo dell'istanza al comune, salvo interruzione dei termini di cui agli artt.6 e 7, e fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art.15 del presente regolamento.

ART. 9

In caso di domande concorrenti relative all'autorizzazione per le medie strutture di vendita, nel loro esame si fa riferimento all'ordine di priorità indicato dall'art.6 della Legge Regionale n.24/99.

ART. 10

Il criterio di massima priorità è accordato all'apertura di medie strutture derivanti dalla concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita in attività da almeno un anno, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- A.impegno ad assumere il personale dipendente delle imprese concentrate assunto a seguito di specifico accordo sindacale. L'impegno si intende assolto qualora l'istanza di apertura o di ampliamento sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da accorpare o concentrare, di assunzione in prova del personale in essa operante;
- B.presenza, fra le strutture di vendita concentrate, di almeno una della medesima tipologia dimensionale o delle tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che si intende realizzare, secondo la classificazione di cui all'art.5 della Legge Regionale n.24/99;
- C.trattandosi della realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia pari al 50% della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia corredata dall'impegno al reimpiego del personale;
- D.trattandosi di una nuova struttura non alimentare, il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di formazione professionale per il commercio ovvero in possesso di adeguata qualificazione.

ART. 11

I corsi di qualificazione che costituiscono titolo per usufruire delle predette priorità sono quelli disciplinati dalla Regione ai sensi dell'art.22 della Legge Regionale n.24/99. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che,

secondo la pregressa disciplina normativa, avevano titolo ad iscriversi nel Registro esercenti il commercio. Il soggetto al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce il titolo di priorità è individuato applicando i medesimi principi valevoli in tema di requisito professionale per il commercio alimentare, di cui all'art.5 del D.Lgs n.114/98.

ART. 12

Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità, di cui ai precedenti artt. 9 e 10, si considerano concorrenti le domande regolari del medesimo settore merceologico e tipologia dimensionale pervenute al Comune lo stesso giorno e corredate del prescritto attestato di conformità urbanistica così come previsto dall'art.13, comma 2, L.R.24/99.

ART. 13

La domanda presentata ai sensi di quanto previsto all'art.7 della L.R. 24/99 è sempre accolta qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) per l'autorizzazione all'apertura, si tratti di una concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'art.24 della legge n.426/71 per la vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita del nuovo esercizio sia pari alla somma dei limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'art.4, comma 1, lett. d), del D.Lgs n.114/98, tenuto conto del numero di esercizi concentrati;
- b) per l'autorizzazione all'ampliamento, si tratti di una concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'art.24 della legge n.426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita dell'ampliamento sia pari alla somma dei limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'art.4, comma 1, lett. d), del D.Lgs n.114/98, tenuto conto del numero di esercizi concentrati o accorpamenti e delle superfici delle medie strutture concentrate o accorpate. L'ampliamento non può comportare variazione nel settore merceologico dell'esercizio.

ART. 14

L'autorizzazione di cui all'art.7 della Legge Regionale 24/99 è sempre concessa nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico – sanitaria ed edilizi, delle norme sulla destinazione d'uso ed urbanistiche. Alle medesime condizioni l'autorizzazione di cui al citato art.7 Legge Regionale 24/99 è sempre concessa anche nel caso che riguardi l'apertura o l'ampliamento di un centro commerciale.

ART. 15

Il rilascio dell'autorizzazione, nei casi previsti ai precedenti artt.13 e14, deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda regolare e comporta la revoca dei titoli autorizzatori, salvo preventiva consegna degli stessi da parte dei rispettivi titolari per cessazione attività.

ART. 16

Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, di favorirne lo svolgimento imparziale e di garantire la partecipazione al procedimento, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni.